



Ente pubblico non economico

**ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA,
RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE
PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI
IN MATERIA DI LAVORO**

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97

La Legge n. 12 dell'11 gennaio 1979 disciplina l'attività di coloro che possono effettuare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti.

Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro (G.U. n. 287 del 10.12.1997), in parziale riforma della Legge sopra citata, completa i temi relativi ai requisiti per l'accesso ed all'oggetto professionale.

1.2 Soggetti abilitati

L'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che *"... Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro oppure dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che pur non essendo iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, abbiano dato comunicazione*".

I Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno quindi competenza in materia giuslavoristica, a condizione che ne diano preventiva comunicazione con le tempistiche e modalità indicate nell'informativa 20/2018, in data 23 febbraio 2018, a cura del CNDCEC, *qui acclusa*.

L'art. 5 della stessa Legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del Professionista,



Ente pubblico non economico

devono comunicare, preventivamente, al competente Ispettorato, le generalità di colui al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi.

1.3 Adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di lavoro

I primi passi che il Commercialista/Esperto Contabile deve compiere nel momento in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, così come definita dalla Legge n. 12/79, sono:

- a) disporre la comunicazione telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1., della Legge in oggetto, attraverso il portale del lavoro;
- b) inviare all'INAIL domanda di abilitazione ai servizi telematici (*bozza comunicazione in allegato*).

1.4 Oggetto dell'attività

Ai sensi dell'art. 2 della citata Legge, i Professionisti abilitati in materia di lavoro possono svolgere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di amministrazione del personale dipendente. Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto.

Ferma restando la responsabilità personale del Professionista, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti inerenti all'attività professionale.

1.5 Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti in possesso del Professionista abilitato

E' prevista sanzione amministrativa per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ispettorato, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla Legge, alla esibizione della documentazione in proprio possesso.

A cura del Gruppo di Lavoro in materia giuslavoristica del nostro Ordine